



**CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**  
**SEZIONI PENALE**

Alle Cancellerie del post-dibattimento, delle tre Sezioni penali ordinarie e della Corte di assise, dell'Ufficio esecuzioni e penale minorenni;

e, p.c.,

alla presidenza della Corte

ai presidenti dei Consigli dell'ordine degli Avvocati del distretto

al presidente p.t. dell'Unione triveneta delle Camere penali

I presidenti, titolari e f.f., delle tre Sezioni penali ordinarie, delle due Sezioni di assise della Corte, del Collegio penale della Sezione per i minorenni:

rilevato e ritenuto che:

con la sentenza n. 698/2020, deliberata all'udienza del 24/10/2019 e depositata il 13/01/2020, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, risolvendo la questione "Se, anche successivamente alla riforma della disciplina in absentia di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, l'estratto della sentenza emessa all'esito del rito abbreviato debba essere notificato all'imputato non comparso" hanno affermato il principio di diritto che "A seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, l'estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve più essere notificato, ai sensi degli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134, disp. att. cod. proc. pen., all'imputato assente", con ciò consapevolmente superando la giurisprudenza precedente delle medesime Sezioni Unite (sent. n. 1 del 2000, Tuzzolino);

deve quindi prendersi atto che nel caso in cui, a fronte di citazione rituale, l'imputato del giudizio con rito abbreviato non compaia in udienza, in assenza di assoluto legittimo impedimento a comparire laddove abbia manifestato l'intenzione di partecipare, lo stesso va dichiarato assente e non deve procedersi alla notifica al medesimo dell'estratto della sentenza (salvo il caso di deposito fuori termine della sentenza);

tale principio di diritto opera per i procedimenti le cui sentenze di primo grado siano state deliberate in primo grado dopo l'entrata in vigore della legge n. 67/2014 (quindi dopo il 17/05/2014), nei quali non sia stata dichiarata la contumacia essendo l'imputato irreperibile (arg. ex art. 15-bis medesima legge);

occorre pertanto dare indirizzo coerente conforme alle Cancellerie;

in  
Mell

la decorrenza deve essere immediata, facendo salvi i casi in cui sia già in corso compiuto la procedura di notifica: ogni diverso prolungamento della prassi, infatti, contribuirebbe al rischio di proposizione tardiva dell'eventuale ricorso per cassazione;

appare altresì opportuno, a fronte della modifica della prassi attualmente in corso nella Corte, dare notizia del provvedimento all'Avvocatura, con comunicazione ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei circondari del distretto nonché all'Unione triveneta delle Camere penali nella persona del presidente *pro-tempore*, per la migliore informazione degli iscritti, e sollecitare i presidenti dei Collegi di udienza fino alla fine del mese di febbraio a rammentare la problematica ai difensori degli imputati il cui processo sia trattato con il rito abbreviato, così contribuendo efficacemente ad evitare mancate eventuali attivazioni impugnatorie per equivoci sulla decorrenza del termine utile ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen (SU sent. n. 13 del 1993);

pqm

dispongono che:

1) le Cancellerie delle Sezioni penali ordinarie, di assise e del Collegio penale per i minorenni, salvo il caso del deposito della sentenza fuori termine, non procedano alla notificazione dell'estratto della sentenza agli imputati non comparsi di processi d'appello trattati con rito abbreviato che siano stati definiti in primo grado con sentenze deliberate dopo il 17/05/2014, ad esclusione di quelle dei procedimenti nei quali l'imputato sia stato dichiarato contumace essendo irreperibile;

2) sia dato pronto avviso, a cura della segreteria della presidenza della Corte ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei circondari del distretto e dell'Unione triveneta delle Camere penali per la cortese tempestiva migliore informazione agli iscritti;

3) i presidenti dei Collegi di udienza fino alla fine del mese di febbraio rammentino la problematica ai difensori degli imputati il cui processo sia trattato con il rito abbreviato.

Si comunichi anche alla presidente della Corte per doverosa informazione.

Venezia 20/ 01/ 2020


Carlo Citterio



Antonella Galli



Francesco Giuliano



Elisa Mariani

